

contributi del lavoratore rappresentano il 35 per cento del totale delle entrate, mentre la quota derivante dallo smobilizzo dell'accantonamento annuale al TFR costituisce il 17 per cento. Anche nei regimi a prestazione definita, la fonte di finanziamento più consistente è rappresentata dai contributi del datore di lavoro, che in questo caso rappresentano l'86 per cento del totale delle entrate.

Tavola 4.9 - Fondi preesistenti di minori dimensioni: dati di sintesi (a)

(valori monetari in miliardi di lire)

	1996	1997	1998	1999
Iscritti attivi (b)	148.275	155.843	171.761	181.722
Pensionati (c)	9.433	9.144	9.102	9.453
Percettori di erogazioni in capitale	8.906	11.194	8.795	10.537
Contributi	610	786	1.313	1.136
a carico del datore di lavoro	353	440	831	572
a carico del lavoratore	210	255	350	378
TFR	47	91	132	185
Prestazioni	304	602	537	716
in rendita	79	86	98	94
in capitale	225	516	439	622
Patrimonio netto	3.057	3.428	4.547	5.414
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione	2.703	3.404	4.220	4.846
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	5.760	6.832	8.768	10.260

(a) I dati si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

(b) Gli iscritti attivi si riferiscono ai contribuenti.

(c) I pensionati si riferiscono ai percettori di rendite dirette e indirette.

Per il complesso dei fondi esaminati e nel periodo 1996-1998, emerge un aumento delle entrate contributive, che nel 1998 risultano più che raddoppiate rispetto al 1996. Nel 1999 invece i contributi registrano una lieve diminuzione dovuta agli andamenti sia dei regimi a contribuzione definita sia di quelli a prestazione definita: nei primi, a fronte di un aumento del numero degli iscritti rispetto al 1998, le entrate contributive evidenziano un modesto contenimento, dovuto al calo della quota a carico del datore di lavoro; per i secondi, chiusi a nuove adesioni, si evidenzia un calo delle iscrizioni e dei contributi.

Sul fronte delle erogazioni delle prestazioni, l'onere relativo al complesso dei trattamenti previdenziali ammonta nel 1999 a 716 miliardi e risulta costituito per una quota pari a quasi il 90 per cento dalla spesa sostenuta dai regimi a contribuzione definita.

In questi ultimi il numero di pensionati (3.551) e la spesa relativa alle rendite (27 miliardi) risultano inferiori a quelli evidenziati per i regimi a prestazione definita (pari rispettivamente a 5.902 soggetti e a 67 miliardi): l'importo della pensione media è pari a 7,6 milioni per i primi e sale a 11,4 milioni per i secondi. Una situazione diversa si osserva per le erogazioni in capitale, che nei regimi a contribuzione definita costituiscono la quota più consistente in termini di numero di prestazioni e di spesa (Cfr. Tavola C.6).

Nel 1999 l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni supera, nell'insieme dei 293 fondi considerati, i 10.000 miliardi, con un incremento del 17,0 per cento rispetto al dato dell'anno precedente: oltre l'83 per cento di questo ammontare è di

competenza delle forme previdenziali a contribuzione definita, mentre alle forme a prestazione definita competono meno di 2.000 miliardi. Poco più della metà del capitale destinato ai beneficiari, più esattamente il 52,8 per cento del totale, è gestito direttamente dai fondi; il resto, invece, è investito in polizze collettive presso compagnie di assicurazione.

Nel patrimonio totale dei fondi le attività ammontano a 5.533 miliardi, investite per oltre il 60 per cento in titoli di debito; entrambe le tipologie previdenziali privilegiano, infatti, questo impiego, anche se solo il 33,0 per cento della quota obbligazionaria presente nel portafoglio di tutti i fondi va attribuito alle forme con beneficio stabilito. Gli investimenti in quote di OICR riguardano per oltre il 90 per cento le forme a contribuzione definita, mentre, all'opposto, negli investimenti in immobili il 63,5 per cento del totale compete alle forme a prestazione stabilita.

I due regimi pensionistici si differenziano in misura significativa anche per la modalità di gestione del capitale finanziario (Cfr. Tavola C.7). Nel 1999, così come per l'anno precedente, la quasi totalità (94,1 per cento) delle risorse complessive destinate ai beneficiari delle forme a prestazione definita è gestita direttamente. Più del 70 per cento delle attività è investita in obbligazioni ed il 10,2 per cento in immobili; tali quote sono appena più contenute rispetto a quanto registrato nella composizione dell'attivo del 1998, in parte a favore dell'investimento in titoli di capitale, la cui percentuale sul totale passa dal 3,6 per cento al 5,9 per cento del 1999.

Tavola 4.10 - Fondi preesistenti di minori dimensioni: dati patrimoniali (a)

(valori in miliardi di lire)

	1998			1999		
	Regime previdenziale			Regime previdenziale		
	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale
Attività						
Immobili	93	167	260	97	168	265
Liquidità	169	49	218	224	50	274
Obbligazioni	2.050	1.091	3.141	2.353	1.158	3.511
Azioni	208	54	262	320	97	417
Quote di OICR	190	46	236	459	45	505
Altre attività	425	109	534	429	133	562
Totale	3.135	1.516	4.652	3.881	1.652	5.533
Passività						
Patrimonio destinato alle prestazioni	3.074	1.474	4.547	3.795	1.619	5.414
Altre passività	62	43	104	86	33	119
Totale	3.135	1.516	4.652	3.881	1.652	5.533
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione	4.120	100	4.220	4.746	101	4.846
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	7.194	1.573	8.768	8.541	1.719	10.260

(a) I dati si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

La gestione diretta degli accantonamenti totali destinati alle prestazioni non caratterizza, invece, le forme a contribuzione definita; infatti, nel 1999 il 55,6 per cento del totale delle risorse è affidato a compagnie di assicurazione attraverso la stipula di polizze collettive e nel 1998 la quota corrispondente si attestava al 57,3 per cento. Negli ultimi due anni, inoltre, la

distribuzione dell'attivo per le diverse forme di investimento non varia in misura significativa, anche se si rileva una diminuzione della quota relativa alle obbligazioni, dal 65,4 per cento del 1998 al 60,6 per cento dell'anno successivo, a cui corrisponde un incremento degli impegni in azioni ed in quote di OICR.

5. I principali interventi della Commissione di vigilanza

5.1 L'attività di regolamentazione e produzione normativa della COVIP: delibere, istruzioni, orientamenti interpretativi

Tra i primari obiettivi che la Commissione si è posta, v'è quello di assolvere nel più breve tempo possibile al compito di offrire un quadro di regole certe e ben definite, nel cui ambito sia possibile un ordinato sviluppo della previdenza complementare.

A tale compito la Commissione ha atteso, anche avuto riguardo al rapporto tra le risorse a disposizione e l'ampio spettro delle funzioni istituzionali, assegnando priorità alla definizione di quelle regole che fossero necessarie per consentire l'avvio delle procedure volte alla costituzione dei fondi pensione e poi, via via, implementando il tessuto regolamentare con le normative tese a garantire una corretta e trasparente funzionalità del sistema che si veniva delineando.

Già alla fine del 1998 la COVIP aveva sostanzialmente completato la cornice regolamentare necessaria per consentire ai fondi più rapidi nel processo di autorganizzazione di conseguire la piena operatività. Ciò era stato realizzato, da un lato, attraverso la diffusione di orientamenti e schemi che potessero costituire per gli operatori un utile punto di riferimento nella predisposizione degli statuti dei fondi negoziali e dei regolamenti dei fondi aperti e, dall'altro, mediante la tempestiva emanazione dei regolamenti e provvedimenti generali di propria competenza (in particolare, procedimenti di autorizzazione delle nuove iniziative in materia di previdenza complementare, istituzione dell'albo dei fondi pensione, schemi di bilancio dei fondi, criteri per le convenzioni di gestione dei fondi, parametri per la verifica dei risultati di gestione).

Anche nel 1999 la COVIP ha proceduto nella progressiva definizione del quadro regolamentare, secondo un programma sempre strettamente collegato alle priorità operative che si venivano delineando, e nel contempo ha continuato, soprattutto avendo a riferimento le numerose e complesse problematiche che gli operatori hanno prospettato nella fase di avvio della previdenza complementare, a fornire risposte a quesiti, determinazioni e orientamenti generali, al fine di concorrere a definire un quadro normativo di maggior chiarezza.

5.1.1. L'attività di regolamentazione

All'inizio del 1999 la Commissione, completando un'attenta e prolungata attività di studio ed analisi già avviata nell'anno precedente, ha definito le norme di garanzia e trasparenza nell'attività dei fondi e quelle relative all'informativa per un'adesione consapevole da parte dei lavoratori, emanando contemporaneamente le disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti e quelle relative all'informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione (documenti sui quali non ci si sofferma, dal momento che se ne è data già un'ampia illustrazione nella relazione annuale per l'anno 1998).

Nel mese di febbraio, in attuazione della normativa sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati anche emanati i regolamenti recanti le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Commissione e per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso.

Successivamente, la Commissione ha proceduto all'adozione del provvedimento relativo alle segnalazioni di squilibrio ex art.11, co. 4, del d.lgs. n. 124/1993. Tale

provvedimento, indirizzato sia ai fondi di nuova istituzione che alle forme pensionistiche preesistenti, è volto a fornire indicazioni agli organi di amministrazione e controllo dei fondi per l'individuazione delle vicende potenzialmente in grado di incidere sull'equilibrio dei fondi medesimi, al fine della tempestiva adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare tale equilibrio.

In relazione alle esigenze determinatesi per i fondi pensione negoziali e aperti ormai operativi e per le forme pensionistiche preesistenti iscritte all'albo e sottoposte alla vigilanza istituzionale, la Commissione ha quindi definito le norme che rendessero certi - anche sotto il profilo della delimitazione temporale - i procedimenti per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti e per l'autorizzazione delle convenzioni per la gestione delle risorse.

Si tratta di due provvedimenti, l'uno relativo ai fondi di natura negoziale, l'altro destinato ai fondi aperti, elaborati in modo omogeneo, pur tenendo conto delle specificità connesse alle diverse tipologie dei soggetti destinatari. Tali procedure si sono rese tanto più opportune in considerazione delle numerose modifiche di statuti e regolamenti apportate nel corso dell'anno, anche per effetto delle innovazioni legislative determinatesi, e in relazione alla stipula delle convenzioni di gestione poste in essere dai fondi a carattere negoziale che per primi avevano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio.

Nei provvedimenti in argomento si è avuto cura di richiamare le procedure semplificate già contemplate negli statuti e regolamenti dei fondi per eventuali variazioni necessitate dall'esigenza di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o richieste della COVIP, di snellire al massimo la documentazione da allegare alle istanze e di disciplinare puntualmente le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini, per eventuali carenze documentali, in un quadro di trasparenza dell'attività amministrativa della COVIP.

Per quanto attiene, in particolare, alle procedure di approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi preesistenti si è inoltre cercato di raccordare la normativa con le disposizioni connesse all'avvio dell'attività di vigilanza di stabilità, valutando opportuno prevedere peculiari modalità per l'approvazione di modifiche statutarie di fondi non ancora assoggettati a tale vigilanza, laddove, in seguito all'esame delle modifiche prospettate e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di avviare anche tale attività di vigilanza sul fondo.

In ordine alle modifiche dei regolamenti dei fondi aperti, si è inoltre valutata l'opportunità, quanto alla decorrenza degli effetti delle modifiche approvate, di rimettere alla società istante - una volta intervenuta l'approvazione - la determinazione della data di applicazione, al fine di consentire nel frattempo l'espletamento dei connessi e necessari adempimenti informativi.

Avuto riguardo alla disposizione dell'art.18, co. 6-bis del d.lgs. n. 124/1993, che stabilisce che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti è avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente, la Commissione, in linea con la progressiva realizzazione del procedimento di iscrizione all'albo delle forme pensionistiche preesistenti, ha definito nel mese di luglio le regole per l'assoggettamento di tali forme alla vigilanza di stabilità, rendendo conoscibili da parte dei soggetti interessati le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sulle forme preesistenti nel rispetto della pianificazione temporale prevista dal legislatore (piani di vigilanza).

Sempre nel corso del 1999 (nel mese di agosto), la Commissione ha varato il sistema di adempimenti informativi richiesti ai fondi pensione aperti, a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, che possono essere sinteticamente classificati in tre tipologie:

- invio di documenti la cui redazione è già prevista dalla vigente normativa;
- invio di altri documenti, dati e segnalazioni, ritenuti necessari;

- segnalazioni periodiche da fornire a scadenze predefinite e in via telematica.

Nel primo gruppo di documenti sono compresi il prospetto informativo e ogni sua eventuale modifica o integrazione, il rendiconto annuale accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione della società di revisione, copia della comunicazione periodica agli iscritti, la relazione annuale del responsabile del fondo relativa al complesso dell'attività e dei controlli svolti. E' stato inoltre previsto l'invio di una comunicazione riguardante i *benchmark* che si intendono utilizzare per la verifica dei risultati della gestione.

Tra gli ulteriori documenti e segnalazioni richiesti, si indicano:

- le comunicazioni riguardanti l'eventuale superamento dei limiti di investimento previsti dalla normativa vigente, con indicazioni delle motivazioni del superamento e delle iniziative poste in essere per il rientro nei limiti consentiti;
- le comunicazioni previste dagli artt. 7 e 8 del D.M. tesoro n. 703/1996, in materia di conflitto di interessi;
- i verbali delle riunioni dei Collegi sindacali in caso di accertamento di eventuali irregolarità;
- le comunicazioni ex art. 11 del d.lgs. n. 124/1993, in merito ad eventuali vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo;
- copia dei contratti di delega gestionale, delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, delle convenzioni per la fornitura di servizi amministrativi, di consulenza, di elaborazione dati, ecc.
- copia del materiale promozionale più rilevante utilizzato nella raccolta delle adesioni.

La Commissione ha trasmesso a tutte le società che hanno istituito fondi pensione aperti gli schemi delle segnalazioni periodiche da inviare per via telematica alla COVIP, con le relative istruzioni di compilazione. La periodicità di inoltro è stata fissata su base trimestrale, dovendo essere trasmessa ciascuna segnalazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, con la sola eccezione della tavola relativa alla classificazione degli aderenti, per la quale è stata prevista la compilazione semestrale. I dati richiesti riguardano, in sintesi, la raccolta delle adesioni e dei contributi, la situazione delle quote e l'andamento del *benchmark*, i trasferimenti, riscatti, anticipazioni e l'erogazione delle prestazioni, gli oneri a carico degli aderenti e del fondo, il riepilogo delle attività nette, la composizione degli investimenti, le posizioni in strumenti derivati, gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari, la classificazione degli aderenti, per classi di età e di sesso, per ripartizione geografica, per tipologia di attività lavorativa.

L'attività di regolamentazione della Commissione si è venuta ancora arricchendo in corso d'anno in relazione all'esigenza di assolvere tempestivamente agli impegni derivanti da novelle legislative. E' il caso delle istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione, emanate nel mese di dicembre.

La legge n. 144/1999, infatti, modificando l'art. 6, co. 4-*bis*, del d.lgs. n. 124/1993, ha previsto che il processo di selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali venga condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e criteri di scelta dei gestori.

Nelle istruzioni emanate dalla COVIP si prevede innanzitutto che l'organo di amministrazione del fondo pensione definisca preliminarmente la politica di investimento del fondo operando le scelte sull'allocazione degli investimenti e sull'individuazione dei profili di rischio e rendimento. Ciò dovrà avvenire, si è ritenuto necessario sottolineare, in coerenza con

le previsioni statutarie e avendo riguardo alle caratteristiche della platea di riferimento. In tale ambito dovrà essere inoltre valutato, al fine di definire conseguentemente le risorse da affidare in gestione, se ricorrere alle forme di investimento diretto consentite dalla legge.

Quanto alla determinazione degli incarichi, nel richiedere la definizione degli obiettivi e modalità gestionali degli stessi, si indicano alcuni criteri da prendere a riferimento al fine di qualificare la gestione sotto i profili di rischio e rendimento, quali l'orizzonte temporale degli investimenti, le tipologie degli stessi, gli stili di gestione, i *benchmark*, le eventuali garanzie di risultato, rimettendo comunque ai competenti organi dei fondi l'individuazione di ogni elemento ritenuto utile al fine sopra indicato.

Considerata poi l'esigenza di predefinire i criteri di valutazione delle candidature, si è ritenuto di elencare una serie di elementi da prendere in considerazione a tal fine, fermo restando l'obbligo che ogni determinazione assunta al riguardo sia coerente con quanto deliberato circa la tipologia, gli obiettivi e le modalità gestionali riferiti ai singoli incarichi.

Onde pervenire ad una omogenea e, quindi, confrontabile presentazione dei risultati da parte dei candidati sono stati poi indicati alcuni criteri ai quali il fondo si deve attenere nel richiedere la presentazione dei risultati. In tale contesto è stato giudicato opportuno prevedere che i candidati gestori segnalino gli eventuali scostamenti dei risultati presentati rispetto ai criteri specificati e le relative motivazioni.

Nel documento si riportano poi le indicazioni minime che il bando da pubblicare sui quotidiani deve contenere (si ricorda che la disposizione legislativa prevede che le richieste di offerte siano pubblicate su almeno due quotidiani a larga diffusione) e si prevede che, onde rendere efficiente e trasparente la raccolta degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, sia predisposto un apposito questionario. Si rileva che, quanto alle deleghe gestionali, è stato previsto l'obbligo per il Fondo di richiedere ai candidati di specificare nel questionario l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e di fornire le necessarie informazioni anche relativamente ai soggetti da delegare, onde consentire al Fondo di effettuare una valutazione che tenga anche conto delle deleghe.

Si è ritenuto infine opportuno prevedere una fase finale di valutazione e raffronto delle offerte economiche, da effettuarsi tra i candidati che siano stati ritenuti maggiormente qualificati per ogni singola tipologia di incarico, stabilendo che il numero dei candidati sui quali dovrà essere operata tale scelta conclusiva sia comunque congruo rispetto al numero dei gestori da incaricare, fermo restando che tali candidati non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati da rapporti di controllo.

5.1.2. Gli orientamenti interpretativi

Particolarmente intensa è risultata, nel corso del 1999, l'attività di interpretazione normativa da parte della Commissione, attività che, accompagnando quella di regolamentazione, si è concretizzata nell'emanazione di orientamenti e indicazioni operative ai soggetti interessati.

Tale attività, così come negli anni precedenti, si è sviluppata soprattutto sulla base dei numerosi quesiti prospettati all'attenzione della COVIP, ovvero in relazione a tematiche che si sono venute ponendo in evidenza nella fase attuativa dei programmi di previdenza complementare.

Come in passato, nell'esercizio dell'attività di interpretazione delle norme, la Commissione ha ritenuto di privilegiare l'emanazione di orientamenti di carattere generale, metodo che appare idoneo alla finalità di fornire indicazioni utili a tutti i soggetti legittimati a porre in essere nuove iniziative e ai titolari di forme pensionistiche preesistenti, accanto al

quale si è comunque sviluppata anche un'attività di riscontro a singole questioni formulate dagli operatori.

Tra le questioni di maggior rilievo venute in evidenza sono da segnalare quelle relative all'ambito dei destinatari dei fondi pensione aperti e quelle inerenti ad operazioni di riorganizzazione di forme pensionistiche preesistenti, da valutare avendo presenti i connessi risvolti in merito all'area dei potenziali aderenti a tali forme.

Circa i fondi pensione aperti, con l'avvio e lo sviluppo della raccolta delle adesioni si è posto il problema relativo all'ambito di applicazione della previsione dell'art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 124/1993, che consente l'adesione a tali fondi dei lavoratori per i quali "non sussistano o non operino le fonti istitutive" di fondi negoziali e che stabilisce che la facoltà di adesione ai fondi aperti possa essere prevista anche su base contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive") solo nel caso in cui non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.

La Commissione ha valutato le suddette disposizioni legislative, avendo particolare attenzione all'articolato sistema delle fonti istitutive delineato dalla normativa di settore e facendo riferimento all'applicabilità al lavoratore interessato delle fonti medesime.

Così, in merito alla facoltà di adesione individuale a fondi aperti, si è evidenziato come la presenza di condizioni impeditive sia da valutare avendo riguardo all'applicabilità al lavoratore interessato di fonti istitutive di cui all'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993.

Nel caso del lavoratore dipendente, dunque, la condizione che impedisce l'adesione va individuata nell'esistenza di una fonte istitutiva, ad esempio un accordo collettivo, che sussista e operi nei confronti del lavoratore interessato. Non deve quindi essere stato posto in essere un accordo istitutivo di una forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore stesso abbia diritto a partecipare in base all'assetto normativo che regola il proprio rapporto di lavoro (adesione del datore di lavoro all'associazione firmataria dell'accordo, forme di rinvio espresso o tacito alla disciplina contrattuale).

Considerata la diversa strutturazione delle fonti istitutive prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993 per le varie categorie di lavoratori, nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti la condizione impeditiva dell'adesione al fondo aperto va individuata nell'adesione del singolo lavoratore o libero professionista all'accordo fra lavoratori promosso da sindacato o associazione di livello almeno regionale (adesione che si concretizza nella sottoscrizione dell'accordo istitutivo ovvero nella successiva adesione al relativo fondo negoziale).

Per quel che concerne, infine, la facoltà di adesione su base collettiva, riservata dalla norma stessa ai soli lavoratori dipendenti, la Commissione ha rilevato che la disposizione legislativa consente di individuare una prevalenza, nell'iniziale momento di costituzione della forma pensionistica complementare, delle fonti istitutive che abbiano previsto la costituzione di fondi pensione negoziali rispetto a quelle che tale forma intendano realizzare con le modalità dell'adesione ad un fondo aperto. Si deve conseguentemente ritenere preclusa la possibilità, da parte delle fonti istitutive di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993, di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, laddove già esistano accordi istitutivi di fondi pensione di carattere negoziale che si applichino, nei termini in precedenza indicati, ai lavoratori dipendenti interessati.

La Commissione ha infine sottolineato, anche avuto riguardo a specifiche iniziative di cui ha avuto evidenza, come le condizioni ostative di cui sopra devono intendersi operanti e come tali preclusive della possibilità delle fonti istitutive di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, anche nel caso in cui si intenda utilizzare lo strumento dell'adesione collettiva per procedere alla trasformazione di forme pensionistiche preesistenti.

Altra tematica di particolare rilievo sulla quale la Commissione ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento interpretativo è quella relativa alle operazioni di riorganizzazione di forme pensionistiche preesistenti. Al riguardo sono venute all'attenzione della Commissione varie situazioni che hanno presentato profili di particolare complessità e delicatezza soprattutto in riferimento a fondi pensione interaziendali, anche con riguardo all'esigenza di garantire che i confini dell'area dei destinatari di tali forme risultino coerenti con il dettato normativo.

Al riguardo, la Commissione ha rilevato che il d.lgs. n. 124/1993, stabilendo procedure e condizioni specifiche per la costituzione di forme di previdenza complementare, ha inteso affermare la necessità, per le collettività di destinatari sprovviste di trattamenti pensionistici complementari, che fossero seguite e realizzate le condizioni ivi previste, al fine di dotarsi di una forma di previdenza complementare.

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto di dover precisare che per i fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria (compagnie di assicurazione, *brokers*, associazioni territoriali di datori di lavoro, ecc...) a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, i "nuovi" aderenti possano essere soltanto i dipendenti delle stesse aziende le quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, abbiano già aderito ai suddetti fondi, non potendosi, pertanto, ritenersi ammissibile qualsiasi ulteriore adesione ai fondi interaziendali riconducibili all'ambito di cui sopra da parte di aziende che alla data del 28 aprile 1993 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

La Commissione ha peraltro sottolineato come, coerentemente con la predetta impostazione, possano ritenersi consentite, nell'ambito dei processi di trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione, operazioni di fusione, incorporazione, scorporo che, riguardando categorie di destinatari già interessati da forme di previdenza complementare, non si risolvono in un ampliamento della complessiva area dei destinatari dei fondi pensione cosiddetti preesistenti.

La Commissione ha ancora richiamato l'esigenza che le parti interessate verifichino, caso per caso, l'inesistenza di vincoli o impedimenti, anche statutari, eventualmente derivanti dai rapporti attualmente in essere, che ostino alla realizzazione delle operazioni di cui sopra. Ciò, fermo restando che l'attuazione delle suddette operazioni, laddove possibile, dovrà ovviamente avvenire sulla base di accordi tra le rispettive fonti istitutive, che tengano conto delle concrete situazioni dei fondi in riferimento.

E' stata infine posta all'attenzione dei soggetti interessati ai predetti processi di trasformazione e riorganizzazione, l'opportunità di valutare ogni profilo delle predette operazioni con la dovuta diligenza e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, prestando particolare attenzione ai modelli gestionali utilizzati dalle forme preesistenti interessate dall'operazione, da considerare anche come un'occasione utile per procedere alla eventuale adozione dei modelli gestionali tipizzati dell'art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993 e della banca depositaria.

L'adeguamento, in questo caso necessario, ai modelli gestionali di cui al d.lgs. n. 124/1993 ha costituito uno dei punti di approdo dell'analisi effettuata per le operazioni di trasformazione di forme pensionistiche preesistenti in fondi nuovi. E' stato infatti posto all'attenzione della Commissione il caso di fondi preesistenti interessati, anche al fine di ampliare l'area dei potenziali aderenti e dare quindi maggiori sbocchi ai propri complessivi programmi previdenziali, a procedere ad operazioni di trasformazione di cui all'art. 1 del D.M. lavoro n. 211/1997. Tale norma prevede che si applichino le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività previste dal d.lgs. n. 124/1993 nel caso di fondi "risultanti da

operazioni di trasformazioni conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo alla istituzione di nuovi fondi pensione".

La Commissione, per tali ipotesi di innovazione delle fonti istitutive con conseguenti modifiche dell'assetto ordinamentale del fondo, ha definito le procedure autorizzative, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia delle posizioni degli iscritti, in un contesto, peraltro, di necessario adeguamento a tutte le disposizioni recate dalla normativa di settore per i fondi di nuova istituzione, ivi comprese, per l'appunto, quelle relative ai modelli da utilizzare per la gestione delle risorse accumulate.

In tale ambito, la Commissione ha inoltre ritenuto prioritaria l'esigenza di assicurare una informativa piena agli iscritti, al fine di consentire l'esercizio di tutte le prerogative ad essi riconosciute, ivi compreso il diritto al trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione. Si sono così definiti, con riguardo alle forme pensionistiche preesistenti che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, schemi di comunicazione agli iscritti, al fine di assicurare adeguata informativa sia nella fase di formazione della volontà collettiva che nella successiva fase di realizzazione dell'operazione.

Nell'ambito di tali schemi si è indicato il contenuto minimale che l'informativa preventiva deve avere, con riguardo all'accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione, alle motivazioni che hanno indotto i sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere tale operazione, ai principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all'adeguamento dell'assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 124/1993, alle modalità e tempi del passaggio al nuovo modello gestionale, alle modalità e termini per l'esercizio di diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione.

Nell'informativa successiva, dovranno inoltre essere indicati - con riguardo al singolo iscritto e precisando l'impatto su tali elementi dell'operazione di trasformazione - l'anzianità contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare e l'importo della posizione individuale e dovranno essere fornite informazioni relative all'eventuale garanzia di restituzione del capitale e di corresponsione di un rendimento minimo, alle prestazioni accessorie che fossero previste, alle anticipazioni eventualmente concesse, alle condizioni, modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della trasformazione.

Sempre in materia di forme pensionistiche preesistenti, la Commissione, anche sulla base delle indicazioni scaturite dall'interlocuzione intrattenuta sul punto con i Ministeri del lavoro e del tesoro, ha fornito alcune precisazioni circa i limiti alla liquidazione in capitale di posizioni individuali di "vecchi iscritti", avuto riguardo alle previsioni contenute nell'art.59, co. 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si è sul punto osservato che il divieto di trasformare quote di pensione in forma di capitale riguarda, sul piano oggettivo, tutti i regimi pensionistici, compresi quelli complementari, relativamente a quei sistemi che prevedono però effettivamente un procedimento di trasformazione di rendite (quote pensionistiche) in capitale, in coerenza con il principio di tutela dell'interesse pubblico generale diretto unitariamente nella circostanza ad obiettivi di equità, di contenimento del costo del lavoro, di riequilibrio finanziario e di razionalizzazione dell'economia (si ricorda che la norma in questione è contenuta in un provvedimento legislativo che reca l'esplicita finalità di stabilizzazione della finanza pubblica). Tale situazione risulta propria, in particolare, dei fondi retti con la tecnica della ripartizione e cioè secondo un sistema che integra il momento solidaristico con riferimento ai flussi generazionali di finanziamento e, di fatto, è tanto più avvertita per le ipotesi di regimi a

prestazione definita, considerata la dicotomia esistente tra conferimento contributivo e misure erogatorie.

Al contrario, il divieto di liquidazione in capitale non trova applicazione qualora si configuri l'ipotesi di conferimenti contributivi imputati su conti individuali di previdenza cui si applica un congegno di pura capitalizzazione in funzione del rendimento delle risorse investite, risultando in tal caso indifferente, ai fini in esame, se il cespite per ciascun iscritto conferito sia liquidabile in forma di capitale o di rendita vitalizia.

Tra le altre questioni che hanno formato oggetto di linee interpretative della Commissione, anche in forma di risposta a singoli quesiti, hanno occupato un posto di rilievo anche il tema dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo e quello relativo ai regimi di incompatibilità nell'assunzione delle predette cariche ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 703/1996, nonché il regime di contribuzione, riscatto e trasferimenti applicabili ai vecchi iscritti a forme pensionistiche preesistenti.

5.2 Le iscrizioni all'albo

L'art. 4, co. 6 del d. lgs. n. 124/1993 ha previsto che i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività siano iscritti in apposito Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Si è data attuazione alla disposizione istituendo l'Albo dei fondi pensione, la cui principale funzione è quella di rendere noti (pubblicità - notizia) i soggetti che sono abilitati a svolgere l'attività di fondo pensione complementare.

L'Albo è articolato in due Sezioni dedicate rispettivamente ai fondi pensione negoziali e ai fondi aperti, e in tre Sezioni speciali delle quali la prima destinata ai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica, la seconda ai fondi preesistenti interni, e la terza ai fondi interni soggetti alla vigilanza delle altre Autorità di controllo.

5.2.1. I fondi pensione preesistenti

Completato nel corso del 1998 il quadro regolamentare, il 1999 è caratterizzato dal concreto avvio delle iscrizioni.

L'art. 59, co. 40, della L. n. 449/97, pur prescrivendo l'iscrizione dei fondi preesistenti sulla base della loro comunicazione, prescindendo quindi dal grado di adeguamento del loro ordinamento interno alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari, richiede pur sempre che gli stessi siano in concreto "individuati e riconosciuti" come "fondi pensione preesistenti": l'iscrizione è sì un atto dovuto, ma non automatico. La natura meramente accertativa della suddetta attività, pur escludendo un esame puntuale degli assetti statuari e dei profili gestionali ed amministrativi dei fondi, rinviato alla successiva attività di vigilanza ordinamentale e di stabilità, ha richiesto, comunque, una attenta considerazione delle caratteristiche strutturali dei fondi e dei profili più problematici da valutare ai fini della loro iscrivibilità e per le scelte sull'articolazione delle sezioni speciali dell'Albo.

Nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione all'Albo si è assunto, quale criterio guida, quello dimensionale. Si è ritenuto di procedere per gruppi di fondi, dando priorità a quelli con più di 100 iscritti e sottoponendo a vigilanza di stabilità, a partire dalla data della loro iscrizione, quelli di dimensione superiore alle 5000 unità.

I provvedimenti di iscrizione della Commissione, avviati a partire dal luglio 1999, sono stati inoltre preceduti dall'adozione del regolamento sulle procedure per l'approvazione delle

modifiche statutarie²⁶ e dalla definizione dei piani di vigilanza ai sensi dell'art. 18, co. 6-bis del d.lgs n. 124/93 con l'indicazione, in particolare, dei criteri per il graduale assoggettamento dei fondi alla vigilanza di stabilità.

Modalità operative specifiche sono state adottate dalla Commissione per l'iscrizione all'Albo dei fondi pensione "interni" a banche e a compagnie di assicurazione²⁷.

Sulla base delle informazioni derivanti dalla comunicazione effettuata dai fondi e dei successivi approfondimenti seguiti nel corso delle istruttorie circa le loro caratteristiche, la struttura dell'Albo con riguardo ai fondi di risalente istituzione è stata articolata in tre sezioni speciali: le prime due destinate ai fondi vigilati da COVIP e la terza destinata ai fondi vigilati da altre Autorità (Banca d'Italia e ISVAP).

Si è ritenuto, infatti, di dover articolare il contenuto informativo dell'Albo in modo differenziato oltre che con riguardo all'Autorità vigilante anche, per i fondi vigilati dalla Commissione, tra quelli con soggettività giuridica (persone giuridiche riconosciute ovvero associazioni non riconosciute) e quelli interni ad aziende o altri soggetti c. d. promotori. Tra le forme preesistenti risultano difatti forme pensionistiche costituite nell'ambito del patrimonio di aziende, associazioni, enti pubblici o privati che si caratterizzavano, salvo gli obblighi di adeguamento ai principi del decreto legislativo, come mere poste di bilancio ovvero patrimoni di destinazione, privi in ogni caso di soggettività giuridica²⁸. E' apparsa invece inopportuna l'indicazione nell'Albo per questi fondi, oltre agli elementi identificativi necessari, di ulteriori elementi caratteristici, sia per la frequenza di forme "ibride" con riguardo in particolare al regime della contribuzione, sia per il processo di trasformazione che sta interessando tale categoria di fondi a seguito dell'impatto con la nuova disciplina di settore. Le altre informazioni, ancorché non necessarie ai fini della funzione di pubblicità notizia dell'Albo dei fondi pensione ma comunque significative, troveranno modalità proprie per essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati con il graduale completamento dell'attività di controllo della Commissione.

Le variazioni delle informazioni contenute nell'Albo a seguito delle modifiche statutarie apportate dai fondi o di vicende che interessano i soggetti promotori sono disposte con apposita deliberazione della Commissione.

E' opportuno segnalare che per i fondi pensione preesistenti, per i quali l'iscrizione all'Albo non costituisce provvedimento autorizzatorio ai fini dell'esercizio della relativa attività, si è ritenuto di conservare come numero di iscrizione lo stesso a suo tempo attribuito all'atto della comunicazione. Questo numero deve essere indicato in tutti gli atti e nella corrispondenza del fondo.

26 Si ricorda al riguardo che in relazione alle disposizioni dell'art. 18, co. 6-bis, del d.lgs. 124/93, introdotto dalla legge 449/97, art. 59, co. 40, le modifiche statutarie deliberate dai fondi pensione preesistenti successivamente alla data della loro iscrizione nelle sezioni speciali dell'Albo dei fondi pensione sono sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, co. 2, lettera b).

27 Si tratta delle forme pensionistiche di cui all'art. 18, co. 3, "interne" (costituite nell'ambito del patrimonio) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. Il co. 3 ha anche riguardo alle forme pensionistiche interne a enti pubblici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, valutaria o assicurativa: questi ultimi fondi, a differenza degli altri, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo per effetto della disposizione di cui all'art. 17, co. 1, del d.lgs. 124/93.

28 Le forme pensionistiche costituite all'interno di imprese diverse da banche ed assicurazioni risultano ad oggi solo 25: 5 fondi sono già stati iscritti e, per lo più, risultano di dimensioni molto modeste. Rispetto ai fondi a suo tempo segnalatisi il numero si è andato assottigliando in quanto si assiste ad un processo di trasformazione di questi fondi sia con riguardo alla loro forma giuridica che con riguardo al regime delle prestazioni. Il fenomeno delle c. d. esternalizzazioni sta interessando anche i fondi interni alle banche, determinando il passaggio della vigilanza da Banca d'Italia alla Commissione. Il numero complessivo dei fondi potrebbe aumentare in quanto spesso all'interno delle banche la forma pensionistica è conservata per il pagamento delle pensioni in essere.

5.2.2. I fondi di nuova istituzione

A ciascuno dei fondi di nuova istituzione (fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti) viene assegnato, all'atto di iscrizione, un numero d'ordine che risulta individuato secondo un criterio di progressione numerica. Detto numero accompagna il fondo durante tutto il corso della sua vita e deve risultare indicato negli atti e nella corrispondenza dello stesso.

Il corredo di informazioni riportate nell'Albo è tale da consentire l'univoca identificazione del fondo pensione. Così, per i fondi negoziali iscritti alla I Sezione, le informazioni riportate sono: denominazione, sede legale, data di autorizzazione all'esercizio dell'attività, data di iscrizione all'albo e relativo numero di iscrizione, forma giuridica prescelta e regime delle prestazioni.

Le modalità di iscrizione variano a seconda della forma giuridica del fondo: nel caso in cui il fondo pensione sia istituito come associazione non riconosciuta (attualmente nessun fondo pensione ha utilizzato questa forma giuridica) la Commissione, dopo aver autorizzato l'esercizio dell'attività ne dispone d'ufficio l'iscrizione all'Albo; qualora, invece, il fondo sia costituito nella forma dell'associazione riconosciuta o della fondazione, la Commissione autorizza il fondo all'esercizio dell'attività e ne dispone l'iscrizione all'Albo solo a seguito del decreto di riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministro del lavoro.

Per quanto riguarda le possibili variazioni delle informazioni riportate nell'Albo, queste sono disposte con apposita delibera della Commissione che viene, in genere, adottata contestualmente a quella di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal fondo.

Nell'ipotesi di cancellazione del fondo dall'Albo per scioglimento dell'associazione è previsto un periodo transitorio che accompagna la fase di liquidazione del fondo, nel quale la Commissione dispone che, accanto alla denominazione del fondo, sia inserita la menzione "fondo in liquidazione". L'effettiva cancellazione avviene solo dopo la definitiva liquidazione delle posizioni individuali di tutti gli aderenti al fondo.

Nel caso di fondi pensione aperti, essendo questi istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., il corredo minimo di informazioni riportate nell'Albo si estende anche al soggetto che ha istituito il fondo stesso. Infatti, accanto alla denominazione del fondo, alla data di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività e al regime delle prestazioni, vengono indicate: la denominazione della Società che ha istituito il fondo, la sede legale della stessa nonché la tipologia (SGR, impresa di assicurazione, banca o SIM).

In questo caso l'iscrizione all'Albo è disposta dalla Commissione in seguito al ricevimento della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della società promotrice ha istituito il fondo pensione aperto.

Per quanto riguarda la variazione delle informazioni riportate per ciascun fondo pensione aperto nella II Sezione dell'Albo, la Commissione ha previsto, qualora la variazione interessi le informazioni relative alla società istante (denominazione, sede legale), una procedura semplificata. In particolare, in questi casi la modifica delle informazioni sarà disposta sulla base del semplice invio della documentazione atta a comprovare l'avvenuta variazione nello statuto della società istante (verbale dell'assemblea straordinaria della società, decreto di omologa del tribunale presso la cui cancelleria è depositato lo statuto societario). La variazione delle altre informazioni riportate per i fondi aperti è invece disposta dalla Commissione, come avviene per i fondi negoziali, contestualmente alla delibera di approvazione delle modifiche regolamentari.

6. Gli aspetti organizzativi interni

6.1 Il contesto giuridico e normativo di riferimento. L'attività regolamentare

Il primo quadriennio di attività della Commissione è stato caratterizzato da diverse fasi evolutive che, attraverso successivi aggiustamenti, hanno consentito di dotare la struttura dei necessari strumenti di funzionamento sul versante organizzativo, amministrativo e di gestione delle risorse.

La L. n. 335/1995 ha consentito alla Commissione di disporre di una potestà di autoregolamentazione in materia di funzionamento, ma ha anche previsto che le relative delibere in materia di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e del personale siano soggette a visto di esecutività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro.

Tale situazione ha consentito di formulare norme regolamentari che sono state sottoposte al vaglio delle amministrazioni preposte ad effettuarne la valutazione sotto il profilo della legittimità. Tuttavia, è spesso emerso il limite derivante da un contesto giuridico e normativo non sufficientemente delineato e chiaro circa la natura giuridica della Commissione in quanto la normativa in vigore non è stata in grado di offrire riferimenti puntuali per operare scelte anche fondamentali. Tale è stato, in particolare, il caso del Regolamento del personale che, nella sua prima stesura (diventa esecutiva nel mese di ottobre del 1996) ha dovuto, con riferimento al trattamento giuridico e economico del personale, scontare il mancato riferimento ad altri comparti di contrattazione o ordinamenti preesistenti contrariamente a quanto invece stabilito dal legislatore con riferimento ad altre Autorità.

In conseguenza di quanto sopra è scaturita una generale inadeguatezza dei livelli retributivi che, in quella fase, avevano assunto a riferimento il trattamento in essere presso il comparto di contrattazione degli enti pubblici non economici e, quindi, non in linea con professionalità spesso di difficile reperimento. Ciò ha prodotto la difficoltà crescente di reclutamento di personale (da doversi attingere necessariamente, per il livello di specializzazione richiesto, dal libero mercato o da altre Autorità di vigilanza con livelli retributivi senza dubbio più elevati), ma anche la non agevole situazione di far fronte ad un *'turn over'* di personale, estremamente negativo per la continuità e il consolidamento della struttura.

Al fine di porre rimedio alla situazione, il legislatore è intervenuto con la L. n. 144/1999: modificando l'articolo 16, co. 4, del d.lgs. n. 124/1993, ha previsto un riferimento chiaro per la definizione degli assetti economici del personale della Commissione effettuando, analogamente a quanto già realizzato in altri casi, un rinvio ai trattamenti economici in atto presso l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

La nuova situazione ha, quindi, consentito alla Commissione di deliberare un nuovo testo regolamentare che, facendo salve le specificità dell'organismo e tenendo conto delle disponibilità finanziarie, ha consentito di prevedere una rimodulazione delle retribuzioni del personale dipendente anche attraverso l'introduzione di livelli retributivi per ciascuna qualifica in modo da riconoscere aumenti stipendiali, in via differenziata e in funzione della valutazione e dei risultati, in base a moderni criteri di produttività e efficienza.

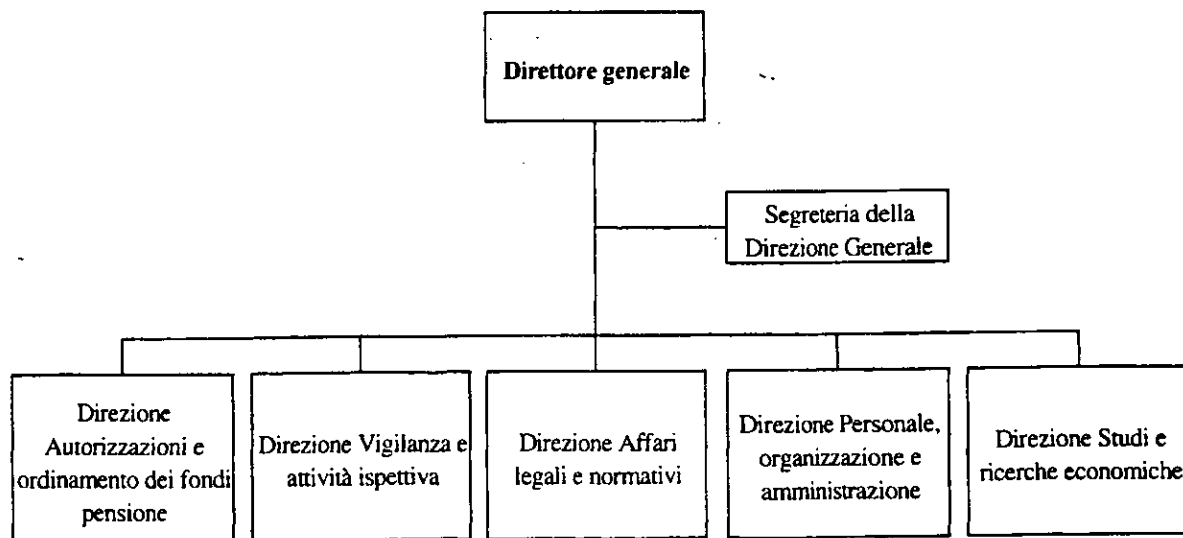
6.2 L'organizzazione interna

Le norme di autoregolamentazione hanno delineato, in fasi successive, l'attuale assetto. Dopo una fase iniziale, nella quale l'attività si è prevalentemente sviluppata nel conseguire l'assestamento della struttura attraverso la predisposizione e l'approntamento dei beni e dei servizi e il reperimento delle prime risorse di personale, gli assetti organizzativi hanno trovato una loro significativa evoluzione tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999, allorché le attività di supporto (amministrazione, organizzazione, personale e informatica) sono state concentrate in un'unica Direzione e, conseguentemente, le attività operative sono state distribuite nell'ambito dell'organizzazione in modo da garantire, tenendo conto comunque delle limitate disponibilità di personale assegnate dalla legge, la piena operatività della Commissione.

L'attuale quadro organizzativo è strutturato in cinque Direzioni, cui si aggiunge la Segreteria della Direzione Generale con compiti di supporto operativo generale per l'intera Commissione.

Nella definizione del quadro organizzativo, la Commissione ha dovuto assumere la flessibilità come metodologia organizzativa e di gestione, fondamentale per garantire il pieno funzionamento. Infatti, il numero delle risorse in servizio, unitamente alla necessità di garantire alle stesse un rapido apprendimento e inserimento operativo, hanno portato a privilegiare una modalità di gestione e sviluppo delle risorse che consenta la possibilità di interscambio di alcuni ruoli, oltre che, evidentemente, accrescere il livello di cooperazione tra le strutture.

Grafico 6.1 - Quadro organizzativo

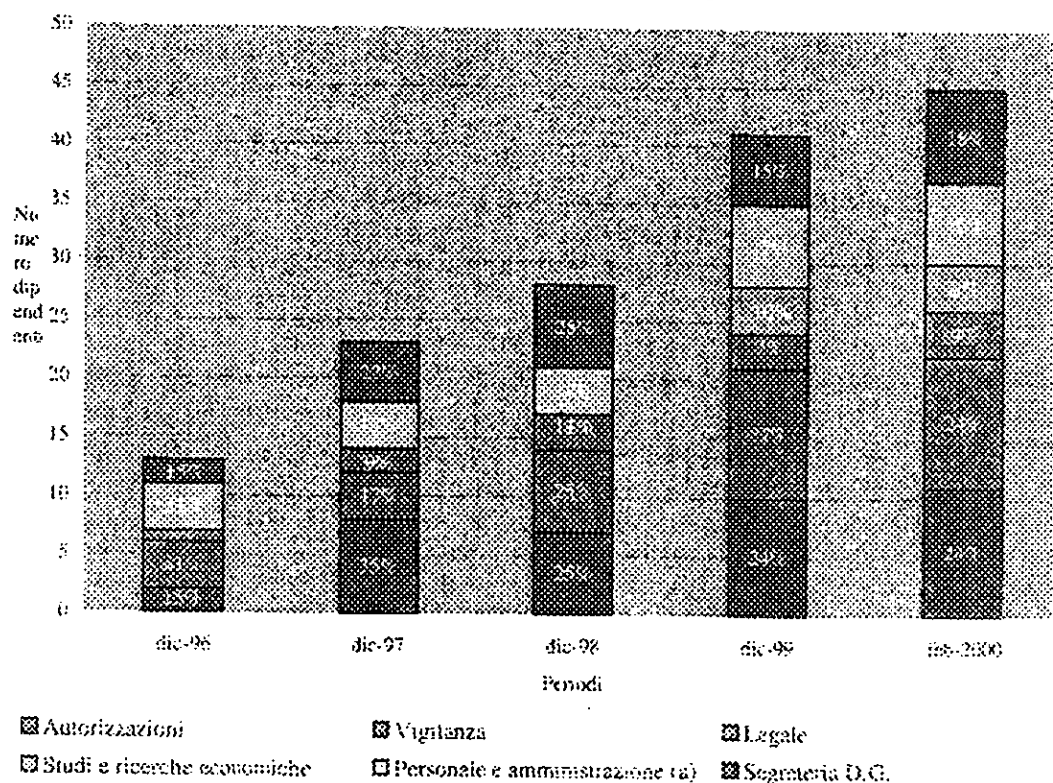


Un significativo esempio di ciò è la costituzione di gruppi di lavoro, indirizzati all'analisi di specifiche problematiche, che operano secondo un tipo di organizzazione 'a matrice'. Nel corso dell'anno 1999, in particolare, ha operato con tale metodologia e in modo continuativo, il gruppo di lavoro per l'esame e l'iscrizione delle forme pensionistiche preesistenti.

Nell'attuale contesto organizzativo, in applicazione dei principi suesposti, le scelte effettuate hanno permesso di disporre di circa il 70 per cento del personale in attività a contenuto tecnico, destinando la restante parte ad attività di supporto, includendo in queste ultime anche il personale adibito a compiti di segreteria oltre che le risorse di tipo

amministrativo e informatico. Le risorse di supporto, nel corso del tempo, sono diminuite in modo costante a vantaggio di quelle a prevalente contenuto tecnico.

Grafico 6.2 - Evoluzione della ripartizione delle risorse nel tempo



6.3 Il quadro evolutivo delle risorse e la gestione del personale

L'attuale disponibilità di personale definita dalla legge fa riferimento alla dotazione organica di ruolo prevista dalla L. n. 335/1995 in 30 unità di ruolo e alla possibilità di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato in numero non superiore a 20 unità (articolo 59, co. 38, L. n. 449/1997).

La stessa L. n. 449/1997 ha inoltre previsto la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 1999 e nei limiti della pianta organica, concorsi interni per l'immissione in ruolo di personale che, in posizione di comando da altre amministrazioni o assunto con contratto di diritto privato, abbia maturato almeno 12 mesi di servizio presso la Commissione.

Le norme in questione, indirizzate ad agevolare l'attività di reclutamento e a preservare competenze sviluppate internamente, hanno consentito di disporre, al mese di febbraio del corrente anno, di un numero di unità di personale dipendente pari 36, a cui vanno aggiunte 9 unità di personale in posizione di comando da altre Amministrazioni. Nel corso del primo semestre dell'anno è previsto l'inserimento in ruolo di 7 unità di personale a seguito dell'espletamento dell'ultimo dei concorsi interni banditi ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge.

E' quindi ipotizzabile che, a breve, la composizione del personale, variando in base alla tipologia di rapporto (di ruolo, a contratto e in comando), potrà consentire l'incremento del